

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

DELIBERA 228

ORIGINALE

OGGETTO: - Presa atto convenzione per lo svolgimento di attività di tirocini formativi ed di orientamento non curriculari con l'Università degli Studi di Pisa.

Giorno **13 MAG. 2013**

presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotone.

Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore di neo laureati che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre dodici mesi;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dell'Università degli Studi di Pisa, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, ai neo laureati che abbiano conseguito il relativo titolo da non oltre 12 mesi, per lo svolgimento di tirocini non curriculari che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

ACCOGLIERE l'istanza avanzata dall'Università degli Studi di Pisa, volta a far

espletare presso i servizi si quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, ai neo laureati che abbiano conseguito il relativo titolo da non oltre 12 mesi, per lo svolgimento di tirocini non curriculari che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

PRENDERE ATTO della convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dal soggetto proponente;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Sestito

Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto

Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco Paravati

Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza

Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio Nostro

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo

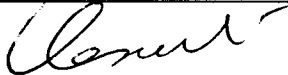
Pretorio dell'Azienda in data **14 MAG. 2013** con prot. Segr.

Gen. n. **047** del **14 MAG. 2013** e vi rimarrà

per un periodo di dieci giorni.

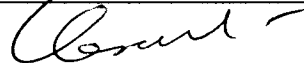
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.

Valter Cosentino





UNIVERSITÀ DI PISA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO NON CURRICULARI

La presente convenzione regola i rapporti tra:

l'Università di Pisa, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti, n°43, C.F. 80003670504, P. I.V.A. 00286820501, d'ora in avanti denominata "Università", rappresentata dal Rettore Prof. Massimo Augello, nato a Catanzaro (CZ), il 08-07-1949, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università

E

Azienda Sanitaria Provinciale d'ora in avanti denominato/a "Struttura Ospitante", con sede legale a Crotona (KR) in Via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio, C.F. 01997410798, P.I.V.A. 01997410798, rappresentato/a per la firma del presente atto da Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20-05-1949, C.F. MSTRCN49E20E041W nella sua qualità di Direttore Generale

PREMESSO CHE

1. la legge 14 settembre 2011 n. 148 all'art. 11 disciplina i tirocini **non curricolari**, intesi come tirocini promossi a favore di neo-laureati che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre dodici mesi;
2. i tirocini formativi e di orientamento non curricolari sono disciplinati dall'art. 11 della legge 14 settembre 2011 n.148 e, in assenza di specifiche regolamentazioni regionali, trovano applicazione, in quanto compatibili con essa, l'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
3. l'Università intende attuare progetti finalizzati ad agevolare le scelte professionali di neolaureati mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, allo scopo di permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il proprio curriculum e favorire la possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l'azienda ospitante;
4. la legge regionale del 27 gennaio 2012 n.3 modifica ed integra la legge regionale 26 luglio 2002 n.32, per disciplinare e realizzare i tirocini non curricolari attivati nella Regione Toscana a favore di giovani laureati quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale (punto a, comma 2 dell'art. 17 bis della su citata legge regionale).
5. Il 22 marzo 2012 è stato emanato con DPGR il regolamento n.11/R, attuativo della suddetta legge regionale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ARTICOLO 1****Oggetto**

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere, su proposta dell'Università, neo-laureati che abbiano conseguito il relativo titolo da non oltre 12 mesi, per lo svolgimento di tirocini non curriculari (di seguito tirocini) presso le proprie strutture. Tali tirocini sono finalizzati all'acquisizione delle conoscenze di realtà economiche e produttive al fine di agevolare la scelta professionale del tirocinante.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo. Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo.

ARTICOLO 2**Durata del tirocinio**

La durata del tirocinio non può essere superiore a sei mesi, proroghe comprese. Durate superiori possono essere previste per i soggetti appartenenti alle categorie indicate dall'art.11 comma 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148 e, per la Regione Toscana, dall'art. 17 *ter* della legge regionale 26 luglio 2002 n.32 come modificata ed integrata dalla legge regionale 27 gennaio 2012 n.3.

La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento.

Per i tirocini con sede di svolgimento in Toscana la durata minima è di 2 mesi.

ARTICOLO 3**Progetto formativo e ruolo dei tutor**

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo e di orientamento (allegato 1) contenente:

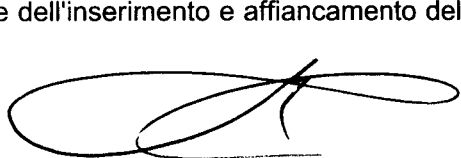
- a) il nominativo, i dati anagrafici e il codice fiscale del tirocinante;
- b) il titolo di laurea conseguito dal tirocinante;
- c) i nominativi e i recapiti del tutor universitario e del tutor aziendale;
- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella Struttura Ospitante;
- e) gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- f) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il progetto formativo viene concordato tra l'Università e la Struttura Ospitante ed è firmato dal tutor universitario, dal tutor aziendale e dal tirocinante per accettazione.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dall'Università e da un tutor aziendale individuato dalla Struttura Ospitante.

Il tutor universitario è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione; ha altresì la funzione di raccordo tra l'Università e la Struttura Ospitante.

Il tutor aziendale è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.



ARTICOLO 4

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico - organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative, nonché all'Ufficio competente dell'Università;
- h) per i tirocini con sede di svolgimento nel territorio della Regione Toscana, non può svolgere più di un tirocinio per uno stesso profilo professionale così come delineato nel progetto formativo; tale obbligo non vale nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabili, di cui alla l. n.68/1999 ai sensi dell'art. 17quater, comma 3 della legge.

Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

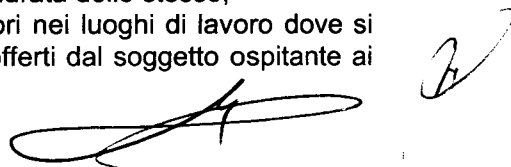
Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 5

Obblighi della Struttura Ospitante

La Struttura Ospitante si impegna a:

- a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- b) non utilizzare il tirocinio formativo e di orientamento per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
- c) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- d) segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.
- e) consentire al tutor dell'Università di contattare il tirocinante e il tutore del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- f) segnalare congruo preavviso all'Università e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;
- g) segnalare tempestivamente all'Università e al tutor universitario l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;
- h) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti



- i) comunicare all'Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale;
- j) rispettare i limiti proporzionali fra numero di dipendenti a tempo indeterminato ed il numero dei tirocinanti definiti nell'art. 10;

Per i tirocini con sede di svolgimento in Toscana il soggetto ospitante dovrà osservare anche quanto segue:

- k) non realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante. Tale obbligo non si applica nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabili, di cui alla l. n.68/1999 ai sensi dell'art. 17 quater, comma 3 della legge. Potrà avviare più tirocini per il medesimo profilo professionale
- l) trasmettere, al termine del tirocinio, la relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.

ARTICOLO 6

Obblighi del Soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore:

- a) nomina di un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;
- b) monitorare le attività svolte durante il tirocinio e gli inserimenti lavorativi successivi all'esperienza formativa.

ARTICOLO 7

Coperture assicurative e comunicazioni

L'Università di Pisa assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3140) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi (Polizza FONDIARIA SAI n. M04069721 del 1.1.2011) e per infortuni (Polizza AIG Europe Limited n. IAH 0001558 dell' 1/01/2013). Solo nel caso in cui la sede di svolgimento del tirocinio sia in Toscana, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e la responsabilità civile verso terzi sono a carico del soggetto ospitante, come prevede l'art.17 ter comma 5, della legge n.3 del 27 gennaio 2012.

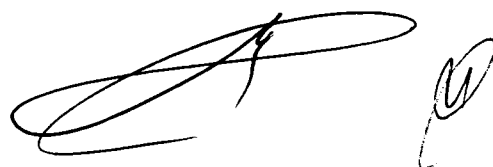
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

L'Università ha l'obbligo di comunicare l'attivazione del tirocinio ai Centri per l'Impiego competenti per provincia, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali della Struttura Ospitante o, in mancanza delle stesse, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento in formato elettronico, mettendo a disposizione dei suddetti destinatari i relativi documenti cartacei.

La Struttura Ospitante dovrà a sua volta informarne tempestivamente l'INAIL come precisato nell'art. 5 lett. d). Nei casi in cui le coperture assicurative siano a carico dell'Università, il tirocinante dovrà segnalare tempestivamente l'eventuale incidente, oltre alla struttura Ospitante per lo svolgimento dell'adempimento suddetto, anche all'Università trasmettendo il certificato medico indicante la prognosi.

ARTICOLO 8

Rimborso spese ed incentivi



Può essere erogato da parte della Struttura Ospitante una borsa di studio a titolo di rimborso spese a favore del tirocinante.

Nel caso di tirocini che si svolgono in Toscana tale rimborso spese è obbligatorio nella misura minima di 500 euro mensili lordi da erogare al tirocinante su base mensile o bimestrale. La Struttura Ospitante potrà avere accesso agli incentivi regionali per l'erogazione del cofinanziamento riferito al suddetto rimborso spese sulla base delle modalità e delle tempistiche stabilite dalla Regione Toscana.

Art. 9 Relazione finale e libretto formativo

Per i tirocini che si svolgono in Toscana:

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
2. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.
3. Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante dal soggetto ospitante.

ARTICOLO 10 Limiti numerici dei tirocinanti

I tirocini attivati nel territorio della Regione Toscana sono disciplinati dalle disposizioni previste dall'art 86 *nonies* del Regolamento Regionale 22 marzo 2012 n.11/R.

Per i tirocini non curriculari attivati nelle altre Regioni italiane, le Strutture Ospitanti si impegnano a rispettare i limiti numerici previsti dalla relativa normativa regionale, in assenza della quale valgono i limiti previsti dal D.L. n.142/1998 e dalla circolare ministeriale n.92/98.

ARTICOLO 11 Normativa di riferimento per i tirocini attivati fuori Regione Toscana

Per i tirocini non curriculari attivati al di fuori della Regione Toscana, le Strutture Ospitanti si impegnano a rispettare le specifiche discipline regionali eventualmente in vigore, anche comunicando formalmente all'Università di Pisa, laddove previsti, gli adempimenti a carico della stessa in qualità di Soggetto Promotore.

In assenza di specifiche discipline regionali, si applica la normativa sui tirocini in vigore a livello nazionale.

ARTICOLO 12 Durata e risoluzione convenzione

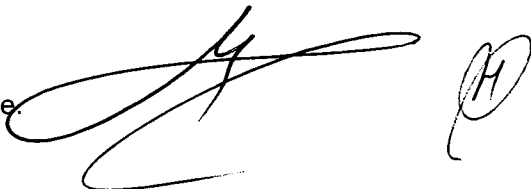
La presente convenzione ha validità un anno a decorrere dalla data di stipula sotto indicata, con rinnovo tacito salvo disdetta, comunicata per scritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- a) cambiamento della ragione sociale della Struttura Ospitante;
- b) l'uso da parte della Struttura Ospitante del rapporto di convenzione con l'Università per finalità improprie ed ingannevoli;
- c) utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.

ARTICOLO 13 Bollo e registrazione

Le spese di bollo sono a carico della Struttura Ospitante.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text. To the right of the signature is a circular stamp containing the letter 'H'.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

ARTICOLO 14
Norma finale

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Data 5-03-2013

Per l'Azienda/Ente

Timbro

Firma

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Rocco Antonio Nostro

Per l'Università di Pisa

Timbro



Firma

IL RETTORE

Prof. Massimo Augello

(Handwritten mark)



UNIVERSITÀ DI PISA

**SCHEDA PRESENTAZIONE PER PROPOSTA DI CONVENZIONE
(PER AZIENDE ED ENTI)**

DATI AZIENDA/ENTE

Denominazione/Ragione sociale: Azienda Sanitaria Provinciale

C.Fiscale e/o P. IVA: 01997410798, 01997410798

Indirizzo sede legale: Via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio

Cap: 88900 Comune: Crotone (KR)

Tel: 0962924210 Fax: 0962924343

Email: formazione@pec.asp.crotone.it Indirizzo web: www.asp.crotone.it

DATI FIRMATARIO PER AZIENDA/ENTE

Nominativo del Dirigente/Funziionario abilitato alla firma dell'eventuale convenzione:

Rocco Antonio Nostro

C.Fiscale: MSTRCN49E20E041W

Posizione ricoperta: Direttore Generale

Comune di nascita: Gioia Tauro (RC) Data di nascita: 20-05-1949

RECAPITO DEL FIRMATARIO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI

Indirizzo: Via M. Nicoletta Angolo G. Di Vittorio

Cap: 88900 Comune: Crotone (KR)

Tel: 0962924110 Fax: -

Email: formazione@pec.asp.crotone.it

Nota: I dati riportati in questa sezione sono quelli che verranno utilizzati per la comunicazione di qualsiasi tipo di informazione inerente alla convenzione e all'attività di tirocinio.

SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'AZIENDA/ENTE

Sanità

ISCRIZIONE DELL'AZIENDA/ENTE ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Nessuna

STRUTTURA CON LA QUALE SI INTENDE STIPULARE LA CONVENZIONE

Ateneo

MOTIVAZIONI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Realizzazione progetto formativo Dott.ssa Annalisa Basile

ALTRE INDICAZIONI

Autorizzo la pubblicazione su web, ai fini della ricerca da parte degli studenti, delle informazioni relative alla denominazione/ragione sociale, ai settori delle attività economiche, all'indirizzo della sede legale, al numero di telefono, al numero di fax, all'indirizzo email e all'indirizzo web dell'azienda/ente.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Dichiaro che Azienda Sanitaria Provinciale è a conoscenza della normativa vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento ed in particolare dei limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti in funzione del personale assunto a tempo indeterminato (art. 1 DM 142/98 come specificato dall'art. 2 della circolare n. 92 del 15 luglio 1998 del Ministero del Lavoro - Direzione generale impiego)*.

Dichiaro, inoltre, che Azienda Sanitaria Provinciale, in caso di attivazione di tirocini extracurriculari che si svolgono nel territorio della Regione Toscana, è a conoscenza dei limiti numerici dei giovani da inserire annualmente come tirocinanti in proporzione ai propri dipendenti a tempo indeterminato ("Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana" di cui alla delibera della Giunta regionale n. 339/2011)**

Dichiaro, pertanto, di essere in regola con la predetta normativa e di osservarla per tutto il periodo di validità della convenzione che si andrà a stipulare con l'Università di Pisa.

Data

5 - 03 - 2013

Timbro e Firma

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Rocco Antonio Nostro

*(x) art. 2 circolare ministeriale 92/98

Limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti

Per i limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti si rinvia a quanto esplicitato nel decreto medesimo, art. 1, punti a), b) e c), precisando che:

- per il punto a) le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5 possono inserire un tirocinante;
- le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19 possono inserire fino a 2 tirocinanti contemporaneamente;
- per il punto c) le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono inserire tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente.

Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è superiore o pari a 0,5.

(**)"Carta dei tirocini stage di qualità nella Regione Toscana" - DGR n. 339 del 9/5/2011.

Modalità di Applicazione (tirocini con sede di svolgimento in Toscana)

6) Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell'azienda ospitante:

- per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di un tirocinio, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale indicate nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento 55/R 2009, attuativo della legge regionale 53/2008, per le quali è consentito un tirocinante;
- per le aziende fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante;
- tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti;
- per le aziende dai venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.

Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.

I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 68/99 non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili.

Per i tirocini non curriculari attivati fuori della regione Toscana, le strutture ospitanti si impegnano a rispettare le specifiche discipline regionali eventualmente in vigore, anche comunicando all'Università, laddove previsti, gli adempimenti a carico della stessa in qualità di soggetto promotore.

